

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	82
DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	82
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	92
Sull'ordine dei lavori	85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio PALMIERI (Pdl) segnala che un noto quotidiano rappresenta oggi in prima pagina falsamente che vengono erogati 250 milioni di euro a favore delle

scuole paritarie. Invita, quindi, i membri della Commissione a valutare l'adozione di un atto formale che ristabilisca, su tale punto, la verità degli interventi predisposti al riguardo dal Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che il Governo ha già chiarito, in una nota ufficiale, che non si tratta di erogazione di nuove risorse, bensì di un mero ripristino di risorse precedentemente assegnate. Quanto alla richiesta dell'onorevole Palmieri, sottolinea che resta nella disponibilità dei singoli commissari l'adozione di opportune iniziative volte a chiarire la reale portata di provvedimenti adottati.

Rosa DE PASQUALE (PD) ricorda anch'essa come il Governo abbia già chiarito la vicenda, trattandosi di un mero ripristino di fondi prima esistenti.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri espressi dalle Commissioni competenti sul testo del disegno di legge in esame: le Commissioni II (Giustizia), IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole; le Commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole con osservazione; le Commissioni III (Esteri) e X (Attività produttive) hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la VI Commissione (Finanze) ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni. Precisa che la V Commissione (Bilancio) ha richiesto la relazione tecnica al Governo e il Comitato per la legislazione si è espresso in data odierna.

Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che alcuni degli emendamenti presentati al decreto-legge in discussione hanno un contenuto condivisibile che li renderebbe suscettibili di essere presi in considerazione ai fini dell'approvazione. Si tratta peraltro di una soluzione non conciliabile con i tempi ristretti di esame del provvedimento nei termini previsti per la sua conversione. Evidenzia, infatti, come vi sia un'assoluta necessità di approvare il decreto-legge per tamponare l'attuale situazione di emergenza finanziaria del settore. Invita, pertanto, al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, preannunciando parere conforme a quello del relatore, manifesta la disponibilità del Governo ad individuare forme diverse di accoglimento del contenuto degli emendamenti, ad esempio mediante l'accettazione di ordini del giorno presentati nel corso dell'esame in Assemblea. Aggiunge che il Governo potrà far confluire alcuni di essi

– che si riserva di indicare nel corso dell'esame – nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare in attuazione del cosiddetto decreto salva Italia.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, si dichiara soddisfatto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a discutere, nel merito, il contenuto degli emendamenti, al fine di individuare, successive, idonee soluzioni normative.

Emerenzio BARBIERI (PdL) invita a considerare la necessità che ulteriori strumenti di delegificazione che accolgano il contenuto degli emendamenti presentati possano essere esaminati, in sede consultiva, dalla Commissione. Precisa che sarebbe altrimenti necessario procedere ad incontri informali tra i componenti dei diversi gruppi in merito ai diversi argomenti, per evitare l'attuale disagio derivante dalla mancanza di un confronto nel merito con il Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, apprezzata la disponibilità del rappresentante del Governo, si duole per il fatto che l'esame degli emendamenti sia sostanzialmente ristretto per motivi comunque estranei alla volontà della Commissione.

Maria COSCIA (PD), in considerazione della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, chiede al sottosegretario di indicare gli argomenti su cui c'è possibilità di accordo per modifiche future.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) si duole che non ci siano i tempi sufficienti di esame per concretizzare una volontà emendativa che si era manifestata in modo convergente tra tutti i gruppi. Osserva come, in ogni caso l'approvazione del decreto-legge sia assolutamente necessaria prima di passare a discutere la riforma complessiva del settore. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo quali siano le modalità che intende adottare per rifinanziare i fondi pubblici destinati all'editoria.

Segnala, inoltre, tra i vari aspetti da prendere in considerazione, anche la tutela del sistema di distribuzione mediante le edicole e il rispetto delle norme previdenziali nell'ambito dei contratti di lavoro stipulati nel settore. Dichiarò, infine, di ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO con riguardo ai profili di copertura finanziaria del provvedimento in esame, ricorda che per l'applicazione del decreto-legge vi è un fabbisogno di circa 120 milioni di euro in due anni, mentre attualmente ne sono disponibili circa la metà. Al riguardo, assume l'impegno di richiedere la rimanente parte dei fondi necessari nei prossimi provvedimenti di carattere finanziario e, in particolare, nella prossima legge di stabilità.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, lamenta che non ci siano i tempi di esame sufficienti per modificare il decreto-legge, osservando come invece si potrebbe chiedere al Senato di fare uno sforzo approvando il testo modificato dalla Camera. Con riguardo, al finanziamento dei giornali di partito, invece, aggiunge che i bilanci sono certificati da società di revisione dei conti, per cui risulta molto difficile che siano commessi abusi nelle richieste di rimborsi. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, in particolare, per ciò che concerne l'acquisto di spazi relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato; ai requisiti in tema di editoria digitale e alla tutela della distribuzione mediante le edicole.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) evidenzia l'inutilità dell'esame degli emendamenti presentati, data l'impossibilità di una loro approvazione, secondo quanto espresso dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Osserva, quindi, come in tal modo la Commissione rischia di essere soggetto passivo di scelte che sono state già adottate altrove.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti potranno essere presentati anche ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea, e ivi esaminati.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda come la discussione sugli emendamenti presentati non sia comunque inutile, in considerazione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo di recepire in un apposito provvedimento il loro contenuto.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catone 1.9 e Granata 1.1 e 1.4: s'intende vi abbiano rinunciato. Ricorda, altresì, che è stato ritirato l'emendamento Mantovano 1.6.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.24, ringraziando il Governo per aver voluto condividere, in uno spirito di confronto, le proprie osservazioni sul provvedimento in esame. Al riguardo, sottolinea che l'elevazione dei requisiti di accesso ai contributi all'editoria garantirebbe la libertà dell'informazione e la liberalizzazione del mercato delle regole.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.24.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.17, ricordando come il Governo stesso, durante la discussione del provvedimento al Senato, avesse proposto l'elevazione della percentuale al 30 per cento.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda che, in occasione della discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo, rimettendosi all'Assemblea, aveva rinunciato all'aumento della soglia in questione, per venire incontro a tutte le testate, soprattutto quelle di minori dimensioni, che non avrebbero potuto rispettare tali criteri.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.17.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Santelli 1.7, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Santelli 1.7, sottoscritto dall'onorevole Zazzera.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.25, ribadendo la ragionevolezza dell'innalzamento della soglia per l'accesso ai contributi.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.25.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.18, stigmatizzando la posizione assunta dal Governo, che non rende possibile apportare alcuna modifica al testo del provvedimento.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.18.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.26, ponendo l'accento sull'eccessiva proliferazione delle testate che deriverebbe dal considerare testata di livello nazionale quella distribuita in sole tre regioni.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.26.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di sospendere i lavori della Commissione per consentire la partecipazione all'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno.

Giorgio LAINATI (PdL) chiede che, comunque, alla ripresa dei lavori sia assicurata la presenza del Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta per consentire la partecipazione dei colleghi all'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17.30.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti sottoscritti dalla collega Frassinetti riferiti ai restanti articoli del provvedimento in esame sono stati ritirati. Avverte altresì, stante l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.5, 1.11, 1.10, 1.3, 1.2, * 1.12, ** 1.13, 2.2, * 2.3 e * 2.10, 2.11, 2.9, 2.4, 2.12, 2.1, 2.8, * 3.3 e * 3.1, ** 3.2, 4.1, * 5.3 e * 5.1, che si intende vi abbiano rinunciato.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19, che illustra, evidenziando come esso si riferisca all'importante questione della definizione di testata nazionale ai fini dell'accesso ai finanziamenti.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 1.19 e 1.27 e Goisis 1.32.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.21, che illustra, evidenziando come esso si riferisca alla rilevante questione della valorizzazione della professionalità dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.21, segnalando che tratta di materia sulla quale si potrebbe intervenire con il più volte ricordato DPCM, in sede di esercizio dei poteri di delegificazione assegnati al Governo in materia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), considerata la disponibilità del Governo, ritira quindi il suo emendamento 1.21, affinché possa essere accolto dal Governo quale ordine del giorno che si riserva di presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.20.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Borghesi 1.14, di cui è cofirmatario, chiedendo altrimenti al Governo che il suo contenuto possa esser accolto come ordine del giorno.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.14, assicurandone l'accoglimento come ordine del giorno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira quindi l'emendamento Borghesi 1.14.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede di trasformare anche l'emendamento Borghesi 1.15 in ordine del giorno, considerata la sua importanza al fine di evitare l'elusione del disposto dell'articolo 5 del decreto.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.15, allo scopo di valutare l'accoglimento di un unico ordine del giorno al riguardo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira l'emendamento Borghesi 1.15, di cui è cofirmatario, in vista dell'accoglimento di un ordine del giorno unitario in materia da parte del Governo, che si riserva di presentare in Assemblea.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.29, che illustra, riguardante l'importante questione delle modalità di computo del numero dei dipendenti delle imprese editrici ai fini dell'accesso ai contributi.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.29, assicurando l'accoglimento come ordine del giorno.

Erica RIVOLTA (LNP), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira quindi il suo emendamento 1.29, il cui contenuto si riserva di trasformare in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Borghesi 1.16, di cui è cofirmatario, che prevede l'opportuna applicazione per tutti i dipendenti, a loro tutela, delle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO osserva che l'emendamento appare ultroneo, in quanto potrebbe essere già previsto dalla normativa vigente. Si riserva, comunque, di fare un opportuno approfondimento.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Borghesi 1.16.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.30, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda come già al Senato su un emendamento analogo è stato espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea l'esigenza di presentare un apposito ordine del giorno per ricomprendere tra i beneficiari dei finanziamenti anche le imprese senza scopo di lucro.

Erica RIVOLTA (LNP) ritira quindi il suo emendamento 1.30, che si riserva di riproporre come ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.31, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Goisis 1.31.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 1.31.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.28.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene opportuno valutare la possibilità di recepire il contenuto dell'emendamento in discussione con un ordine del giorno in Assemblea, trattandosi di materia rilevante.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO segnala che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, oggetto della proposta emendativa dell'onorevole Zazzera, mira in realtà a sanare la mancata consegna delle raccomandate a causa delle eccezionali neviccate verificatesi nel corso dell'anno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira, quindi, il suo emendamento 1.28, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.22, che tende a ripristinare il testo originario del Governo, poi modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, trattandosi tra l'altro di un intervento relativo a una specifica situazione editoriale che considera meritevole di tutela.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 1.22.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.23, che tende a ripristinare il testo originario del Governo, poi modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva come la prevista possibilità che le fondazioni bancarie possano finanziare le imprese editrici risulti pericolosa, poiché

pone i presupposti per far diventare le suddette fondazioni reali proprietarie dei mezzi di informazione finanziati.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 1.23.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.33, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Rivolta 1.33, in quanto oneroso per l'era-

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 1.33.

Si passa all'esame dell'articolo 1-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1-*bis*.2, che tende a ripristinare il testo originario del Governo, poi modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva, in particolare, come non sia opportuno che lo Stato assista finanziariamente un'attività imprenditoriale privata, quale quella editoriale, ricordando che di recente ha intrapreso con successo la sua attività un quotidiano che ha rinunciato ad ogni forma di contributo statale. Chiede, fra l'altro, chiarimenti sulle modalità di nomina della prevista commissione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO precisa che la commissione verrà nominata con DPCM, seguendo le procedure indicate dalla legge n. 400 del 1988.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo in sostituzione dell'onorevole Rossa, ricorda innanzitutto che l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame è stato fortemente voluto dal Ministro Terzi di Sant'Agata. Osserva, quindi, che esso rappresenta una garanzia delle forme di espressione dell'italianità all'estero, pur concordando sul fatto che sono necessari criteri

precisi per l'assegnazione dei contributi e controlli efficaci.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti sull'accesso ai contributi per i periodici pubblicati in Italia e diffusi all'estero, che potrebbero sembrare esclusi dalla lettera della norma.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, riservandosi di svolgere un approfondimento sul punto, osserva, in generale, come il finanziamento previsto dall'articolo 1-bis rappresenti solo una quota riservata che si aggiunge ai finanziamenti complessivi al settore.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1-bis.2, 1-bis.3 e 1-bis.4 e Zazzera 1-bis.5 e 1-bis.6.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.27, che illustra.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti in ordine alla situazione delle imprese che non hanno ricevuto alcun contributo nell'anno 2010, per evitare il rischio che non possano riceverne anche per il 2011.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO rassicura l'onorevole Barbieri, osservando come l'emendamento Rivolta 2.27 vada a configurare diritti soggettivi, che creano fra l'altro debito sommerso, mentre la certezza del finanziamento al settore si può conseguire soltanto con uno stanziamento delle relative risorse nel bilancio dello Stato.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 2.27.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.28, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Rivolta 2.28.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 2.28.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.29, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Goisis 2.29, in quanto risulta oneroso per l'erario.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 2.29.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.19, 2.21, 2.22 nonché degli emendamenti Borghesi 2.14 e Borghesi 2.15, di cui è cofirmatario, osservando come in un momento di grave crisi finanziaria lo Stato non può farsi carico di spendere soldi pubblici dei cittadini per sovvenzionare una privata attività d'impresa, quale quella editoriale.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.19, 2.21 e 2.22 nonché gli emendamenti Borghesi 2.14 e 2.15.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.25.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO assume l'impegno di recepire con il ricordato DPCM il contenuto dell'emendamento 2.25, accogliendo un conseguente ordine del giorno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira, quindi, il suo emendamento 2.25. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.23.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.23.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.26, che illustra, evidenziando come esso sia finalizzato all'introduzione di elementi di semplificazione normativa. Insiste, quindi, per la votazione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce l'invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Rivolta 2.26.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.24, che illustra. Segnala in particolare che il comma 5-*bis* dell'articolo 2, di cui l'emendamento prevede la soppressione, è stato inserito nel corso dell'esame al Senato, per favorire alcune imprese radiofoniche private, che, pertanto, continuerebbero ad usufruire indebitamente del finanziamento pubblico. Insiste, quindi, per la votazione del proprio emendamento 2.24.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 2.24.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.5, che illustra, precisando che con esso si intende promuovere la riorganizzazione della rete periferica del ministero dell'economia e delle finanze, nonché della rete consolare e diplomatica, nonché la razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e la riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo tale da realizzare risparmi di spesa ed evitare lo snaturamento del prodotto editoriale.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO conferma il parere contrario sull'emendamento Goisis 3.5, in quanto privo di copertura finanziaria.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 3.5.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento ** 3.4, che illustra, precisando che la soppressione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* contrasterebbe il rafforzamento dei monopoli tradizionali, favorendo il coinvolgimento di altre forme di attività di impresa.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda che, durante la discussione del provvedimento al Senato, il Governo si era rimesso all'Assemblea su questo punto. Ribadisce in ogni caso che, alla luce della complessità della materia, il Governo svolgerà gli opportuni approfondimenti sul tema.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.4.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 4.2

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sulla materia dell'emendamento Marinello 4.1 decaduto, precisa che il Governo, durante l'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, aveva accolto l'ordine del giorno Mazzuca n. 9/4940-A/108, il cui testo era identico rispetto a quello dell'emendamento medesimo. Auspica, quindi, che il Governo possa accogliere un ordine del giorno analogo che recepisca il testo dell'emendamento citato.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO precisa che, con riferimento alla filiera distributiva delle edicole, è necessario formulare criteri applicativi che consentano di perseguire l'informatizzazione del settore in maniera consensuale. Evidenzia, quindi, che la definizione di tali aspetti di carattere tecnico sarà effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con altri strumenti di delegificazione.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 5.4.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.5, che illustra, precisando che esso risulta finalizzato a garantire una efficiente gestione della pianificazione istituzionale da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ove l'accesso alla pianificazione medesima sia consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti elencati all'articolo 2 del provvedimento, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO evidenzia che la finalità intrinseca alla comunicazione istituzionale è la formulazione di un chiaro messaggio di pubblica utilità, indirizzato ai cittadini. Pur concordando sull'utilità dei consorzi menzionati nell'emendamento, ritiene che la pubblicità istituzionale non possa e non debba diventare uno strumento per attribuire forme di sostegno senza alcun vincolo dirigistico. Assicura, tuttavia, che il Governo accoglierà l'ordine del giorno per recepire il contenuto di tale emendamento.

Paola GOISIS (LNP), alla luce della disponibilità del Governo di accogliere un ordine del giorno che recepisca il contenuto del suo emendamento, accoglie l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur consapevole dei limiti in cui la Commissione ha potuto operare, alla luce dell'esiguità dei tempi di discussione, che ha impedito una discussione ampia ed approfondita. Auspica, tuttavia, che il Governo onori gli impegni assunti, accogliendo i numerosi ordini del giorno che saranno presentati in Aula, intervenendo ove necessario con il più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Maria COSCIA (PD) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur esprimendo il suo rammarico per l'impossibilità di approvare proposte emendative migliorative del testo del provvedimento, che, comunque, garantisce la sopravvivenza alle imprese editrici interessate. Auspica, quindi, che il Governo rispetti gli impegni assunti, provvedendo alla formulazione di un provvedimento organico sulla delicata materia dell'editoria.

Paola GOISIS (LNP) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame, esprimendo comunque il suo ringraziamento nei confronti del relatore e del rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata ad accogliere, seppure come ordini del giorno, alcuni suggerimenti per migliorare il testo in esame, rappresentati dalla sua parte politica.

Fabio EVANGELISTI (IdV), intervenendo in sostituzione del deputato Zazzerà, preannunzia il voto contrario sul provvedimento in esame, ringraziando naturalmente il relatore per il lavoro svolto.

Enzo CARRA (UdCpTP), preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame, ringrazia il sottosegretario Peluffo per la disponibilità al confronto ed alla condivisione, auspicando che il provvedimento organico di riforma dell'editoria possa essere ampiamente approfondito. Rivolge, quindi, i suoi ringraziamenti nei confronti del relatore Mazzuca, al quale augura buon lavoro.

Andrea SARUBBI (PD), pur apprezzando le finalità programmatiche del provvedimento, non ne condivide il contenuto sostanziale, in quanto lo considera poco rispondente alle esigenze di un settore che sta attraversando profondi e strutturali cambiamenti. Auspica, inoltre, che il Governo si impegni a risolvere le numerose problematiche derivanti dalla frontiera del digitale, intervenendo con provvedimenti più incisivi anche per questo settore.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, si associa ai ringraziamenti nei confronti del relatore per il proficuo lavoro svolto che, seppure non ha consentito di modificare il testo in Commissione, ha posto le premesse per raggiungere importanti obiettivi di modifica in altri provvedimenti collegati, anche con il preannuncio dell'accoglimento da parte del Governo di numerosi ordini del giorno in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

Pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole « 31 dicembre 2014 » con le parole « 31 dicembre 2018 » e le parole « con riferimento alla gestione 2013 » con le parole « con riferimento alla gestione 2017 ».

1. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-Ra).

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di

quanto previsto dal successivo articolo 7. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sostituire la parola « trenta per cento » con la parola « cinquanta per cento ».

Conseguentemente abrogare all'articolo 6, comma 1, la lettera c).

1. 1. Granata, Barbaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. « All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2018 » e le parole « con riferimento alla gestione 2013 » sono sostituite dalle parole « con riferimento alla gestione 2017 ». Gli importi dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono ridotti nella misura del cinque per cento all'anno a partire da quelli relativi all'esercizio 2014.

1. 6. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole « 31 dicembre 2014 » con le parole « 31 dicembre 2018 » e le parole « con riferimento alla gestione 2013 » con le parole « con riferimento alla gestione 2017 ». A partire dai contributi relativi

all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno.

1. 4. Granata, Barbaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite *con le seguenti:* che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 24. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite *con le seguenti:* che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 17. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

1. 7. Santelli, Frassinetti, Zazzera.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite *con le seguenti* , per le testate locali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 25. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite *con le seguenti* , per le testate

locali, nella misura di almeno il 40 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 18. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni *con le seguenti* otto regioni.

1. 26. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni *con le seguenti:* cinque regioni.

* **1. 19.** Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni *con le seguenti:* cinque regioni.

* **1. 8.** Santelli, Frassinetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento, *con le seguenti:* non inferiore al 10 per cento.

1. 27. Zazzera, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere le parole: tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate collegate all'impresa editrice richiedente il contributo.

* **1. 32.** Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavalotto, Grimoldi.

Al comma 3 sopprimere le parole da: tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo.

* **1. 5.** Granata, Barbaro.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: al 20 per cento del prezzo di copertina, *aggiungere le seguenti:* al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.

1. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: con prevalenza di giornalisti *inserire le seguenti:* di cui almeno 2 giornalisti professionisti; *e dopo le parole:* almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti *inserire le seguenti:* di cui almeno 1 giornalista professionista.

1. 21. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: con prevalenza di giornalisti, *inserire la seguente:* professionisti.

1. 20. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato *inserire le seguenti:* nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie,.

1. 14. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato, *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie,.

1. 15. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: se editrici di quotidiani, *fino alla fine con le seguenti:* se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 15 dipendenti, di cui almeno 10 giornalisti e 5 poligrafici, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, di cui almeno 2 giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

1. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 4, lettera b), alla fine aggiungere il seguente periodo: Ai fini del presente comma e di quanto successivamente previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in CLG. e con esclusione di quelli in C.I.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile.

1. 3. Granata, Barbaro.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma e di quanto successivamente previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferi-

mento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quelli in C.I.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento

funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 29. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavalotto, Grimoldi.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) le cooperative editrici e le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, per tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro previste per le specifiche categorie.

1. 16. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefici previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancia, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di

revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma.

7-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni per l'anno 2012 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 30. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavalotto, Grimoldi.

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefici previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancio, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro.

1. 2. Granata, Barbato.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'im-

presa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.

Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sostituire la parola: « trenta per cento » con la parola: « cinquanta per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c) e aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa

non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 31. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavalotto, Grimoldi.

Al comma 7, sostituire le parole: mediante raccomandata postale o con la seguente: esclusivamente.

1. 28. Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 7-bis.

* **1. 22.** Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 7-bis.

* **1. 12.** Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 7-ter.

** **1. 23.** Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 7-ter.

** **1. 13.** Zeller, Brugger.

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

7-quater. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « 31 dicembre 2014 » con le parole: « 31 dicembre 2018 » e le parole: « con riferimento alla gestione 2013 » con le parole: « con riferimento alla gestione 2017 ». A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quinquies. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale

totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 33. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallo, Grimoldi.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis. 2. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo complessivo di 2 milioni di euro con le seguenti: dell'importo complessivo di 1 milione di euro.

1-bis. 5. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo complessivo di 2 milioni di euro con le seguenti: dell'importo complessivo di 100.000 euro.

1-bis. 3. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sopprimere la parola: prevalentemente.

1-bis. 4. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: , e riservando una apposita quota parte fino a: politiche, culturali e religiose.

1-bis. 6. Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

1-bis. 1. Santelli, Frassinetti.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza

dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-quinquies. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2. 27. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavalotto, Grimoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per anno 2009.

2. 2. Granata, Barbaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo fino al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Copertura).

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche

di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

5. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,

n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. ».

2. 5. Giulietti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le imprese editrici che hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge ricevono a partire dall'anno 2011, in presenza dei requisiti prescritti, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri in vigore, comunque non superiore a quello spettante per l'anno 2009.

2. 6. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Al comma 2, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 *con le parole a:* relativi all'anno 2013.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto regge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni

pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 28. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavalotto, Grimoldi.

Al comma 2 alinea, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 con le parole a: relativi all'anno 2013.

* **2. 3.** Granata, Barbaro.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 con le parole a: relativi all'anno 2013.

* **2. 10.** Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,.

2. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a-bis) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il

personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2. 29. Goisis, Comaroli, Rivolta, Cavalotto, Grimoldi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente con-

nessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati ».

2. 7. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: una quota fino al 50 per cento *sino alle parole:* 300 mila Euro per i periodici *con le seguenti:*

una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i Costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, sostituire il primo periodo della lettera a, con il seguente: una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancia di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250 Sono altresì ammissibili altri costi direttamente

e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo ditale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati ».

2. 4. Granata, Barbaro.

Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, *con le seguenti:* superiore a 500.000 euro per i quotidiani nazionali.

2. 13. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, *con le seguenti:* superiore a 1.500.000 euro per i quotidiani nazionali ».

2. 16. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, *con le seguenti:* superiore a 1.000.000 euro per i quotidiani locali.

2. 17. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) , sesto periodo, sostituire le parole: a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, *con le seguenti:* superiori a 1.000.000 euro per i quotidiani locali.

2. 14. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: a 300.000 euro per i periodici, *con le seguenti:* 30.000 euro per i periodici.

2. 15. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: a 300.000 euro per i periodici, *con le seguenti:* 100.000 euro per i periodici.

2. 18. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole; fino a 0,20 euro, *con le seguenti:* fino a 0,10 euro.

2. 20. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: fino a 0,25 euro, *con le seguenti:* fino a 0,15 euro.

2. 19. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: fino a 0,40 euro, *con le seguenti:* fino a 0,20 euro.

2. 21. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici, *con le seguenti:* superiore a 1.500.000 euro per i quotidiani e a 50.000 euro per i periodici.

2. 22. Zazzera, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: a titolo oneroso, *inserire le seguenti:* , anche in via telematica.

2. 25. Zazzera, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, sono considerate copie vendute anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, e comprovata da apposita certificazione rilasciata da I una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

2. 12. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il comma 13-bis: « Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente ». All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi: 8-bis « In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8,

l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c*) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale; *8-ter* « Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale ». L'omissione della comunicazione o a trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi *11-ter* e *13* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli Pini di quanto previsto dai commi *11-ter* e *13* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.

2. 1. Granata, Barbaro.

Al comma 5, sostituire le parole: per il personale *con le seguenti:* per i giornalisti e poligrafici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. 23. Zazzera, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-ter. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« *13-bis.* Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti

commi *11-ter* e *13*, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento *e/o* di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente ».

5-quater. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:

« In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera *d*) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c*) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.

Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale ».

5-quinquies. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi *11-ter* e *13* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.

A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi *11-ter* e *13* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione relativa di controllo.

5-*sexies*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale.

5-*septies*. A quanto previsto dal comma 5-*quinquies* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

2. 8. Girlanda.

Al comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il comma 13-*bis*:

« Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-*ter* e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente ».

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi:

« 8-*bis*. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera *d*) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c*) dell'articolo 2359 del codice civile

si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.

8-*ter*. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale ».

5-*quater*. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-*bis*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da

realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello stato.

2. 26. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavalotto, Grimoldi.

Sopprimere il comma 5-bis.

2. 24. Zazzera, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, *inserire il seguente capoverso:* Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea

venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione un line i requisiti di cui all'ultima pane del precedente comma.

* **3. 3.** Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, *inserire il seguente capoverso:* Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione un line i requisiti di cui all'ultima pane del precedente comma.

* **3. 1.** Granata, Barbaro.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 *inserire il seguente periodo:* Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione *on*

line i requisiti di cui all'ultima parte del precedente comma.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*quater*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

3. 5. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

**** 3. 2.** Barbaro.

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

**** 3. 4.** Zazzera, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori *con le seguenti:* dei componenti della filiera distributiva, editori e distributori.

4. 2. Zazzera, Borghesi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. I titolari di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, possono, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.

4. 1. Marinello, Mazzoni.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, le Amministrazioni si avvalgono esclusivamente dei canali di informazione in formato digitale ».

5. 4. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Una quota pari al venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte delle amministrazioni dello Stato è destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2. L'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

5. 2. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

* **5. 5.** Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavalotto, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

* **5. 3.** Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

* **5. 1.** Granata, Barbaro.